



**Protezione Ambiente Sicurezza**  
**Studio associato professionale**

Via Lana, 1 – 25020 FLERO (Brescia)  
Telefono 030.3583956  
Fax 030.3583957  
[www.studiopas.it](http://www.studiopas.it)  
e-mail : [info@studiopas.it](mailto:info@studiopas.it)  
Partita IVA : 03539590178

## **CIRCOLARE N° 1 DEL 16 GENNAIO 2012**

### **Formazione Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Datore di Lavoro che svolge il ruolo di RSPP Pubblicato l'accordo Stato – Regioni G.U. n. 8 del 11 gennaio 2012**

Sulla G.U. n. 8 del 11 gennaio 2012 è stato pubblicato lo schema di accordo 21 dicembre 2011 relativo a:

- formazione del datore di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- formazione dei lavoratori

#### **FORMAZIONE DATORI DI LAVORO**

##### **CORSI**

Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (*di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell'azienda*).

I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio:

- basso (durata minima di 16 ore);
- medio (32 ore);
- alto (48 ore).

L'allegato 2 dell'accordo individua i livelli di rischio in funzione dei codici ATECO.

I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:

- modulo 1: normativo – giuridico
- modulo 2 – gestionale
- modulo 3 – tecnico
- modulo 4 – relazionale

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza ad almeno il 90% delle ore di formazione, deve essere somministrata una verifica di apprendimento che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro.

##### **SOGGETTI FORMATORI**

Tra gli altri, gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento, sono individuati come soggetti formatori.

##### **REQUISITI DEI DOCENTI**

Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

##### **UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)**

E' consentita esclusivamente per i corsi di aggiornamento e per i moduli 1 (Normativo) e 2 (Gestionale) sulla base dei criteri e delle condizioni riportati nell'allegato 1 dell'accordo.

## AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento, che ha periodicità quinquennale (a decorrere dalla data di pubblicazione dell'accordo, cioè dal 11.1.2012), ha durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopracitati, cioè:

- basso (6 ore);
- medio (10 ore);
- alto (14 ore).

L'obbligo dell'aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che hanno frequentato i corsi di cui a DM 16.1.1997 e agli esonerati dai corsi ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94 (cioè coloro che con il D.Lgs. 626/94 erano stati esonerati dalla frequenza dei corsi). Per questi ultimi il primo termine di aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo.

## CREDITI FORMATIVI

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione "base" coloro che dimostrino di aver svolto alla data del 11.1.2012, una formazione con contenuti conformi al DM 16.1.1997 e agli esonerati di cui all'art. 95 del D.Lgs. 626/94. Per questi è previsto il solo obbligo di aggiornamento.

## ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA'

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre **novanta giorni** dalla data di inizio della propria attività.

## FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: **formazione generale** (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e **formazione specifica**, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza).

La suddivisione in funzioni ATECO è riportata nell'allegato 2 dell'accordo.

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:

- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore

Contenuti della formazione generale: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della sicurezza, diritti e doveri, sanzioni, organi di vigilanza.

Contenuti della formazione specifica: rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, ..... rischi cancerogeni, rischi chimici, ..... vibrazioni, rumore, ....., MMC, ... segnaletica, emergenze, procedure, .... Incidenti e infortuni mancati.

La trattazione va declinata secondo la loro effettiva presenza in azienda e in funzione della specificità del rischio.

**Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la formazione generale e quella specifica ma non l'addestramento come definito dall'art. 2, comma 1, lett. cc) del D.Lgs. 81/08 ove previsto.**

## Condizioni particolari

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

## REQUISITI DEI DOCENTI

Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

## **UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)**

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato 1 dell'accordo l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:

- la formazione generale per i lavoratori;
- la formazione dei dirigenti;
- i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;
- la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 dell'accordo;

## **FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO**

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera de), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore**

## **FORMAZIONE DEI DIRIGENTI**

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori

**La durata minima del modulo per dirigenti è di 16 ore**

## **CREDITI FORMATIVI**

**Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.**

Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

a) Costituzione di un **nuovo rapporto di lavoro** o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione, e segnatamente:

- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che la Formazione Specifica di settore;

- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.

b. **Trasferimento o cambiamento di mansioni**, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:

è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della Formazione Generale, mentre devono essere ripetuti Formazione Specifica e Addestramento.

**La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda.**

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

**La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.**

## **AGGIORNAMENTO**

Per i **lavoratori** è previsto un aggiornamento **quinquennale**, con durata minima di **6 ore**, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Con riferimento ai **preposti**, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento **quinquennale**, con durata minima di **6 ore**, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento ai **dirigenti**, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento **quinquennale**, con durata minima di **8 ore**, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i lavoratori, i dirigenti, i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i **medesimi corsi** vengano conclusi **entro e non oltre il termine di 12 mesi** dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

### **Formazione dei lavoratori e dei preposti.**

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 dell'accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.

**L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.**

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

### **Formazione dei dirigenti.**

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.

**SUL SITO DELLO STUDIO PAS E' RIPORTATO IL TESTO INTEGRALE DEGLI ACCORDI CON GLI ALLEGATI 1 e 2 CITATI NELLA PRESENTE CIRCOLARE.**